

Accesso Civico

Che cos'è

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Procedura

Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza.

Può essere presentata:

- tramite PEC all'indirizzo: fondazione.caorle@pec.it
- tramite mail all'indirizzo: fondazione@caorle.eu
- tramite posta ordinaria • tramite fax al n. 0421/219302
- direttamente presso la sede Fondazione - Via Roma, 26 – Caorle

La procedura

Il Responsabile della trasparenza, entro 30 giorni, pubblica nello spazio dedicato alla Fondazione, nel sito www.comune.caorle.ve.it, alla sezione Amministrazione Trasparente, il documento, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Accesso Generalizzato

Che cos'è

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

Procedura

Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza.

Può essere presentata:

- tramite PEC all'indirizzo: fondazione.caorle@pec.it
- tramite mail all'indirizzo: fondazione@caorle.eu
- tramite posta ordinaria • tramite fax al n. 0421/219302
- direttamente presso la sede Fondazione - Via Roma, 26 – Caorle

La procedura

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato. Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall'art. 5-bis, comma 2, se l'amministrazione individua dei privati controinteressati comunica loro la richiesta. Entro dieci giorni, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Per ogni altra informazione si rimanda alla Delibera ANAC nr. 1309/2016.